

• monitorare l'andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;

• valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;

• promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità regionali, i "Brand" territoriali;

• avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l'immagine del territorio;

• avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore turistico.

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:

- valorizzare le risorse turistiche del territorio al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;

- realizzare una gestione delle attività di promozione turistica secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;

- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del territorio al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.

4. L'associazione persegue tali finalità svolgendo le seguenti attività in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei soci:

a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;

b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico ed agroalimentare, per consentire di elaborare i programmi in modo più mirato e di proporre prodotti turistici ed agroalimentari adeguati;

c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;

d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici ed agroalimentari del territorio, coordinando la raccolta delle informazioni e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;

e) svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i

rapporti con le redazioni dei media nazionali ed internazionali;

f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta laziale e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;

g) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico ed agroalimentare laziale, mettendo in collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;

h) conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";

i) cura i siti web per gli ambiti di sua competenza;

l) svolge, su incarico della Regione Lazio, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di coordinamento dei sistemi turistici;

m) svolge ogni altra attività in campo turistico e agroalimentare funzionale al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto;

n) predispone e realizza le azioni di progettazione, programmazione, comunicazione e le conseguenti attività utili allo sviluppo del turismo nel Lazio;

5. Tutte le attività, per le quali sono previsti eventuali contributi di sponsorizzazione da parte dei soggetti privati, possono svolgersi, senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse del territorio ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.


6. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

7. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Potrà intraprendere collaborazioni, fusioni, incorporazioni con altri soggetti privati del territorio di pari ente giuridico (DMO, Associazioni, fondazioni etcc..), al fine di raggiungere obiettivi comuni.

8. L'associazione potrà partecipare ai bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese e alle associazioni;

9. L'associazione potrà effettuare presso banche ed istituti finanziari tutte quelle operazioni indispensabili per le proprie finalità.

10. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di



autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Potrà esercitare attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la natura no-profit dell'Associazione ed il divieto di ripartizione degli utili. L'associazione potrà delegare a società partecipata o indicata dai soci il compimento di operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o della Comunità Europea, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici o enti privati, che condividono gli scopi dell'associazione e possono garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo e versando una specifica quota una

tantum stabilita dal consiglio stesso;

b) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota annuale stabilita dal consiglio stesso.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
prendere visione del rendiconto economico - finanziario,
consultare i verbali;

votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati



e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo e, se nominato, il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo o il Revisore dei conti, se nominato.

Art. 11 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal socio a tal uopo designato.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (all'indirizzo previamente indicato dai soci), spedita/divulgata almeno quindici giorni (dieci nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o su sito internet dell'associazione, se esistente.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri regolamenti interni;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14- Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 15 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dalla persona nominata dal presidente dell'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.



Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di sei ad un massimo di nove componenti. Resta in carica per tre esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente. Potrà essere eletto anche un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);

f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di

componenti del Consiglio direttivo nel triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

Gli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo vengono svolti gratuitamente.

Art. 17 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del medesimo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario del consiglio direttivo dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 18 - Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

2. L'organo di controllo è formato da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle



finalità dell'associazione;

d) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla legge.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Nei casi previsti dalla legge o o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro.

Art. 19 - Patrimonio dell'Associazione e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 25.000,00 (venticinquemila);
da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

quote associative annuali;

contributi degli aderenti e/o di privati;

contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione, pertanto vige il divieto di distribuzione degli utili d'esercizio tra i soci.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro massimo sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia: il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 23 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito al quale spetta un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 26 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

Art. 27 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti con scopi analoghi o affini individuati dal consiglio direttivo.

Art. 28 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato in originale RENATO REA

SIMONE CRETARO

BRUNO MACCIOCCHI

MARCO SCAPPATICCI



LUIGI ROSSI
MASSIMILIANO QUADRINI
PAOLO MANZI NOTAIO

